

Civile Sent. Sez. 2 Num. 16287 Anno 2018

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: GRASSO GIANLUCA

Data pubblicazione: 20/06/2018

SENTENZA

sul ricorso 22505-2016 proposto da:

RIZZO ANIELLO & C S.N.C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso dagli Avvocati Bartolo De Vita e Daniela De Berardinis, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via San Tommaso D'Aquino 104;

- **ricorrente** -

contro

TOTALERG S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale rilasciata in calce al controricorso dagli Avvocati Rodolfo Radius, Paola Martino e Giorgio Falini, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Roma, Viale Gorizia 25-C;

DR
1808/18

U

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4673/2015 della Corte d'appello di Roma, depositata il 29 luglio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 aprile 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Celeste che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Giorgio Falini per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. - Con atto di citazione notificato in data 21 luglio 2004, la ERG Petroli s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la società Rizzo Aniello & C. s.n.c., gestore di un impianto di distribuzione di carburanti in Ascea Marina, premettendo di aver stipulato con la convenuta, in data 26 giugno 2000, un contratto di convenzionamento con cui pattuiva la collocazione in esclusiva della propria ragione sociale, dei propri colori e marchi, insegne e pubblicità presso il punto vendita di quest'ultima, la quale assumeva l'obbligo di commercializzare soltanto carburanti dalla medesima acquistati; l'attrice deduceva l'intervenuta violazione dell'obbligo di esclusiva e la rimozione dei colori della ERG, concludendo affinché fosse accertata e dichiarata la vigenza sino al 31 dicembre 2005 del contratto di convenzionamento, con la dichiarazione di illiceità della condotta della convenuta e, per l'effetto, la condanna della stessa all'adempimento delle obbligazioni e, in particolare, alla rimessa in pristino di attrezzature, marchi e insegne dell'attrice e dei colori della ERG su tutte le attrezzature dell'impianto, nonché alla cessazione dell'approvvigionamento presso fornitori diversi dall'attrice, avendo quest'ultima il diritto di esclusiva, con condanna al risarcimento dei

u

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

danni e delle penali indicati in citazione, da liquidarsi in separata sede.

La Rizzo Aniello & C. s.n.c. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande.

Ammissa ed espletata prova testimoniale, con sentenza depositata il 22 giugno 2010, il Tribunale di Roma accertava l'efficacia del contratto stipulato tra le parti sino al 31 dicembre 2005 e l'inadempimento della società convenuta alle obbligazioni del contratto stipulato con la Erg Petroli s.p.a.; rigettava la domanda di condanna della convenuta all'adempimento delle obbligazioni previste dal contratto e condannava la Rizzo Aniello & C. s.n.c. al risarcimento dei danni arrecati alla Erg Petroli s.p.a., da liquidarsi in separato giudizio, ponendo a carico della convenuta le spese processuali.

2. - Avverso tale pronuncia, la Rizzo Aniello & C. s.n.c. proponeva appello, chiedendone la riforma.

Si costituiva la Totalerg s.p.a., succeduta alla ERG Petroli S.p.a., contestando l'atto di appello di cui chiedeva accertarsi l'inammissibilità per mancanza degli elementi costitutivi e, in via subordinata, il rigetto nel merito.

Con sentenza depositata il 29 luglio 2015, la Corte d'appello di Roma ha rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale, dichiarando interamente compensate le spese del gravame.

3. - Per la cassazione della decisione della Corte d'appello ha proposto ricorso la Rizzo Aniello & C. S.n.c. sulla base di tre motivi.

La Totalerg S.p.a. si è costituita con controricorso.

Fissata la trattazione in camera di consiglio in sesta civile, con ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del ricorso.

In tema di impugnazioni, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi nel periodo relativo di sospensione dell'anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui *dies a quo non computatur in termine*, esso decorre dal termine di cessazione della sospensione feriale. Inoltre poiché il periodo feriale è da ritenersi, ai fini *de quibus*, "neutro", e deve poter essere rispettato interamente, si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui dopo una prima sospensione il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3787; Cass. 24 novembre 2005, n. 24816).

Nel caso di specie, la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma è stata depositata e pubblicata, in assenza di notificazione, in data 29 luglio 2015 e il ricorso per cassazione è stato ritualmente notificato a mezzo PEC ai procuratori costituiti della parte resistente in data 27 settembre 2016, nel rispetto del termine annuale, considerando il sopraggiungere del nuovo periodo feriale, che a seguito dell'abbreviazione intervenuta con il decreto legge n. 132 del 2014, convertito con la legge 10 novembre 2014 n. 162, trova applicazione dall'1 agosto al 31 agosto di ciascun anno.

2. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2697 c.p.c. in relazione agli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., 115 c.p.c. e 209 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 in relazione al mancato accoglimento della richiesta di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. degli originali del contratto di convenzionamento del 26 giugno 2000 e del contratto di fornitura

collegato, stipulati tra le parti e fondanti le obbligazioni delle quali la Rizzo Aniello & C. deduceva l'inadempimento giustificante la richiesta di risoluzione del contratto di convenzionamento. Secondo parte ricorrente, il giudice di merito non hanno fatto buon governo dei poteri discrezionali in materia di ammissione dei mezzi di prova, avendo negato, il Tribunale, senza motivazione alcuna, e la Corte d'appello, con motivazione inadeguata, il mezzo istruttorio richiesto pur sussistendone i presupposti di legge, impedendo così l'acquisizione al processo di documenti rilevanti ai fini della conoscenza dei fatti di causa.

2.1. - Il motivo è infondato.

Il potere attribuito al giudice del merito, ai sensi degli artt. 118 e 210 c.p.c., di ordinare, su istanza di parte, l'acquisizione di prove nel processo, configura un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., che non può essere esercitato al di fuori delle ipotesi e oltre i limiti previsti nelle citate disposizioni, sicché tale richiesta non può essere sostitutiva dell'onere che incombe sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice stesso (Cass. 24 gennaio 2014, n. 1484).

La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane quindi subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e il relativo esercizio non può più essere sindacato sotto il profilo del vizio di motivazione, alla luce della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., salvo che l'anomalia motivazionale si configuri come "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", o dia luogo a un "contrasto irriducibile tra affermazioni

inconciliabili" o a una "motivazione perplessa e obiettivamente incomparabile" (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), ipotesi nella specie non sussistenti in relazione alla pronuncia impugnata, avendo la Corte d'appello fornito una motivazione sul rigetto dell'istanza di esibizione.

Sussiste, inoltre, un difetto di specificità in relazione al contratto di fornitura oggetto della richiesta.

3. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 209, 255 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 88 disp. att. c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

3.1. - Il motivo è inammissibile.

Alla luce del principio costituzionale della durata ragionevole del giudizio, il giudice può revocare la prosecuzione di una prova orale quando ritenga superflua l'ulteriore assunzione e sufficienti gli elementi raccolti, non essendo necessaria l'escussione di tutti i testi già ammessi, purché la mancata escussione sia razionale e giustificata e ne venga data adeguata motivazione nella sentenza di merito (Cass. 17 aprile 2009, n. 9234).

La Corte d'appello nel caso di specie ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto superflua la testimonianza richiesta.

Non vi era pertanto alcun obbligo di escutere i testimoni, non essendo necessaria la decadenza o la rinuncia della parte che li abbia indicati come prescritto dalla giurisprudenza più risalente (Cass. 14 giugno 2002, n. 8580; Cass. 25 novembre 1996, n. 10441), oggi superata dall'indirizzo successivo.

Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha peraltro l'onere di indicare

specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 10 agosto 2017, n. 19985; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

Nel caso di specie il ricorso difetta della necessaria specificità in ordine ai capitoli di prova.

3.2. - La doglianza sul vizio di motivazione, così come dedotta, non è conforme all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un "fatto storico" controverso, che sia stato oggetto di discussione e appaia "decisivo" ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali - acquisiti al rilevante probatorio - ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

4. - Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4. per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. nonché dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Parte ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione - già proposta in primo grado e riproposta in appello dalla società - di inammissibilità non solo della domanda formulata dalla ERG di condanna all'adempimento ma altresì di quelle relative al risarcimento dei danni e al pagamento

delle penali contrattuali. La sentenza sarebbe affetta sul punto da una insufficienza logica in ordine all'affermazione della sopravvenuta carenza di interesse all'inammissibilità eccepita, per aver il giudice di primo grado disposto una condanna soltanto generica. La condanna generica, avendo a oggetto tutte le questioni riguardanti la sussistenza del credito dedotto in giudizio – e quindi non solo l'esistenza, validità e l'efficacia del fatto costitutivo del credito ma altresì l'inesistenza di fatti istintivi, modificativi e impeditivi – è infatti idonea al passaggio in giudicato.

4.1. - Il motivo è infondato.

L'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito, dovendosi escludere che l'omesso esame di un'eccezione processuale possa dare luogo a pronuncia implicita, idonea al giudicato (Cass. 14 marzo 2018, n. 6174; Cass. 12 gennaio 2016, n. 321).

4.2. - La doglianza sul vizio di motivazione, così come dedotta, non è conforme all'articolo 360 n. 5 c.p.c., non essendo stato denunciato un "fatto" decisivo omesso, né sussiste l'anomalia motivazionale indicata da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 come lesione del valore costituzionale della motivazione.

5. - Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

6. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che si liquidano in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda


Corte di Cassazione - copia non ufficiale